



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per la Mobilità

Unità Operativa Dirigenziale 500803

*INFRASTRUTTURE LOGISTICHE, PORTUALI E AEROPORTUALI, TRASPORTI MERCI, DEMANIO
MARITTIMO PORTUALE*

Porti di Competenza Regionale.

Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi di verifica funzionale ed eventuali interventi di manutenzione delle aree, infrastrutture e relativi impianti a servizio degli ambiti portuali destinati a Trasporto Pubblico Locale

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

PREMESSE

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, lettera "e" del D.Lgs. n. 112/98, emanato in attuazione della L. n. 59/97, sono state conferite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative alla manutenzione dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;

La legge regionale n. 3 del 28/3/02, all'art. 6, comma 1, lett. "c" attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale;

Con d.G.R. n. 1047 del 19/6/2008 sono stati individuati i porti di rilevanza regionale ed interregionale, ai sensi del citato art. 6 della L.r. n. 3/02;

Con L.R. n. 5/21 sono state conferite ai Comuni territorialmente competenti, le funzioni in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime portuali, rimanendo in capo alla Regione le competenze relative alla gestione delle aree ed infrastrutture destinate al Trasporto Pubblico Locale, nonché alla manutenzione straordinaria del porto;

Tra le citate funzioni la Regione Campania deve provvedere alla manutenzione delle aree ed infrastrutture degli ambiti portuali interessati destinate al TPL, espletando a proprie spese gli interventi di manutenzione di tali aree ed infrastrutture e dei relativi impianti tecnologici;

Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, definisce la manutenzione come «la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto». Secondo tale definizione, la manutenzione degli impianti tecnologici si caratterizza per la presenza di un insieme di azioni eterogenee, che possono essere distinte in due macro-categorie: attività a carattere "gestionale" ed attività a carattere "operativo". Le attività a carattere gestionale – ascrivibili a quelle definite «amministrative» e di «supervisione» – sono quelle indirizzate al governo di tutto il sistema manutentivo e sono, di regola, articolate in sotto-attività, quali: la pianificazione e la gestione degli interventi; il presidio e i controlli finalizzati alla verifica dello stato dei beni e degli impianti; la registrazione delle anomalie e dei guasti riscontrati; la reportistica periodica al committente. Le attività a carattere operativo – rientranti, cioè, tra quelle definite dal Regolamento come «tecniche» e «specialistiche» – sono, invece, i veri e propri interventi

diretti sugli impianti, tesi al buon funzionamento, alla conservazione o al ripristino delle funzioni degli impianti. Tra queste attività possono rientrare, ad esempio, la conduzione degli impianti gli, interventi di manutenzione programmata, di riparazione dei guasti, ecc. La manutenzione deve essere ricondotta alla qualifica di "lavori" ogni volta che l'applicazione dell'opera dell'appaltatore comporti un'attività essenziale di modificazione della realtà fisica, con l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale. Quindi, il contratto avente ad oggetto la manutenzione di impianti deve ritenersi che assuma natura di appalto di lavori, allorquando comporti una prestazione continuativa e positiva di fare da effettuarsi con l'assiduo e periodico intervento di personale specializzato, al fine di procurare al committente il normale funzionamento degli impianti.

La tipologia di impostazioni adottate non è in contrasto con le linee guida dell'ANAC approvate con determinazione n. 7 del 28 aprile 2015, avente peraltro oggetto di analisi limitato al settore immobiliare.

Nelle citate funzioni rientrano gli interventi per la verifica funzionale periodica e di eventuale manutenzione integrata agli impianti di pubblica illuminazione, agli impianti antincendio ed agli impianti di videosorveglianza presenti nelle strutture portuali, nonché modesti interventi di manutenzione alle strutture e aree portuali di interesse regionale, destinate al Trasporto Pubblico Locale escluse le aree in concessione, al fine di rendere le aree portuali e le opere annesse, rispondenti ai requisiti di sicurezza e finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità che dovessero sorgere. Inoltre trattasi di interventi volti prioritariamente ad assicurare la continua ed efficiente funzionalità delle anzidette strutture ed impianti, anche sotto il profilo del mantenimento dei citati impianti, il tutto finalizzato a garantire la necessaria ottimale agibilità degli scali marittimi;

Nell'ambito degli interventi di verifica periodica vanno compresi gli eventuali interventi di manutenzione integrata agli impianti ed alle strutture ed aree portuali destinate a TPL, dei porti di competenza regionale, allo scopo di assicurarne sia la continua funzionalità, in relazione al periodo di esercizio considerato, e l'adeguamento alle prescrizioni di legge in materia di sicurezza, di seguito elencati:

Monte di Procida, Pontile di Torregaveta, Baia, Pozzuoli, Procida (Marina Grande), Capri (Marina Grande), Portici(Granatello), Ercolano (Pontile Villa Favorita), Torre del Greco, Torre Annunziata, Massa Lubrense (Marina di Lobra), Massa Lubrense (Marina del Cantore), Piano di Sorrento (Marina di Cassano), Vico Equense (Marina di Seiano) Sant'Agnello, Sorrento (Marina Piccola), Ischia, Forio, Casamicciola, Lacco Ameno, Sant'Angelo (Ischia), Cetara, Minori, Maiori, Amalfi, Positano, Agropoli, Castellabate (fraz. San Marco), Acciaroli, Casalvelino, Pisciotta, Palinuro, Marina di Camerota, Sapri.

- Impianti antincendio: saranno oggetto di interventi di verifica e manutenzione gli impianti a servizio delle banchine destinate al TPL;
- Impianti di pubblica illuminazione: saranno oggetto di interventi di verifica e manutenzione gli impianti nei porti di Torre Annunziata, Torre del Greco;
- Impianti di videosorveglianza saranno oggetto di interventi di verifica e manutenzione gli impianti a servizio delle banchine destinate al TPL;
- Interventi manutentivi di modesta entità alle strutture dovranno essere eseguiti nei porti di competenza regionale, nelle aree portuali destinate al TPL e non in concessione.

La procedura da indire prevista è finalizzata alla individuazione del soggetto col quale stipulare un "Accordo Quadro", ad oggetto l'esecuzione di lavori per l'esecuzione di interventi di verifica funzionale ed eventuali interventi di manutenzione delle aree, infrastrutture e relativi impianti a servizio degli ambiti portuali destinati a Trasporto Pubblico Locale, descritti in via esemplificativa e non esaustiva, con la precisazione che le opere da eseguire non faranno parte di un complesso unitario ma saranno indipendenti tra di loro, site in tutti porti di competenza regionale e potranno differenziarsi per

caratteristiche tecniche, dimensioni, ecc., e che l'esecuzione dei singoli lavori le tempistiche di realizzazione e la loro successione nel tempo saranno precisati dalla Direzione Lavori al momento della sottoscrizione del verbale di consegna e dei relativi ordini di intervento.

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Illustrazione Tecnica

Indicazioni di carattere generale

Le verifiche che sono necessarie per gli impianti di pubblica illuminazione in luoghi senza pericolo di esplosione e senza specifiche disposizioni legislative, cioè quegli impianti che rappresentano la maggior parte delle installazioni che riguardano le normali attività.

L'elenco delle verifiche viene chiaramente esplicitato nella norma C.E.I. 64/8 nell'elenco seguente:

- **Esame a vista:** consiste nel visionare i componenti dell'impianto stesso, ovviamente da parte di un tecnico abilitato ed esperto, con particolare controllo da effettuare sullo stato "a vista" dell'interno dei quadri elettrici; è necessario aprire le scatole di derivazione e controllare lo stato delle giunzioni (controllare allentamenti ed eventuali tracce di surriscaldamento dei cavi). Insomma, effettuare un "giro panoramico" sulla componentistica dell'impianto stesso, onde verificarne l'integrità fisica.

- **Misura della resistenza di isolamento dei circuiti:** consiste nell'applicare una tensione di prova tra due conduttori che non devono essere mai collegati direttamente tra loro (esempio: fase e neutro di un circuito monofase, oppure 2 fasi in un sistema trifase, oppure fase e conduttore di protezione PE); in base ai valori che vengono estrapolati da questa prova, si desume la resistenza d'isolamento del circuito in prova e da qui si riesce a capire lo stato di conservazione dei cavi elettrici; se la resistenza misurata in prova è superiore al valore minimo stabilito dalla norma, le condutture sono da ritenersi idonee; diversamente si riesce a capire che c'è un difetto di isolamento sui cavi elettrici e quindi predisporre la loro sostituzione; vale la pena segnalare che i difetti d'isolamento nei cavi elettrici, soprattutto se hanno una certa gravità, possono essere fonte di guasti molto pericolosi, quali il corto circuito che, se non adeguatamente protetto, potrebbe innescare anche incendi pericolosi.

- **Verifica della continuità dei conduttori di protezione:** questa prova consiste nel verificare che i conduttori di protezione PE (in gergo anche chiamati conduttori di "terra"), garantiscano la continuità di funzionamento; cioè che non siano interrotti e quindi impediscano il passaggio dell'eventuale corrente di guasto verso terra; questa prova viene generalmente effettuata a campione su alcuni collegamenti; chiaramente, nel perpetuare le prove, sarà necessario effettuare una rotazione dei punti campione di prova.

- **Verifica dell'efficienza della protezione contro i contatti indiretti (interruttori differenziali):** come ormai noto a tutti, vi è l'obbligatorietà di installare, in tutti gli impianti elettrici, appositi dispositivi che prevedano l'interruzione della linea elettrica in caso di determinati guasti; tali apparecchi sono denominati "interruttori differenziali", comunemente noti, al popolo non elettrico, con il nome di "salvavita". Ebbene, è necessario verificarne periodicamente l'efficienza, tramite apposite misure strumentali, che controllino sia il tempo di intervento in caso di guasto, sia il valore della corrente che ne determina l'intervento. Se tali prove vengono superate, il dispositivo può essere considerato efficiente; diversamente, esso va tempestivamente sostituito per ripristinare le condizioni di sicurezza previste.

Le prove sopra elencate rappresentano un elenco minimo di verifiche che devono essere periodicamente effettuate su ogni impianto elettrico in ambiente di lavoro, al fine di garantire sempre l'efficienza dello stesso.

Le verifiche sono effettuate con l'uso di strumenti elettronici, i quali sono in grado di produrre report digitali, che possono eventualmente essere riportate sui fogli di verifica al fine di documentare, inequivocabilmente, i dati riscontrati che supportano le tesi di congruità dell'impianto elettrico in esame.

Tali fogli attestanti la verifica e la perfetta regolarità dell'impianto in condizioni di sicurezza sono consegnati al proprietario dell'impianto, il quale ha un documento che attesta che il suo impianto è in perfetta efficienza; oppure, diversamente, viene a conoscenza di qualche inefficienza dell'impianto medesimo e può, quindi, correre ai ripari in tempo utile, effettuando la manutenzione necessaria ad evitare danni e/o infortuni derivati da guasti elettrici.

Impianti elettrici in genere

I componenti elettrici ed i relativi impianti di alimentazione (vedi: D.Lgs 81/2008, art. 81 e più in generale il Capo III – “Impianti e apparecchiature elettriche”) devono essere progettati, costruiti e realizzati a regola d'arte: si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX, che riconducono alle specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali:

- UNI (Ente Nazionale di Unificazione)
- CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)
- CEN (Comitato Europeo di normalizzazione)
- CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica)
- IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica)
- ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).

Gli stessi impianti devono essere mantenuti a regola d'arte, disponendo di idonee procedure di uso e manutenzione, possibilmente di uno scadenziario; meglio se di un vero e proprio “Piano”.

Inoltre, le norme CEI EN50110 e 11-27 del 2005 impongono una specifica qualificazione al personale addetto all'esercizio ed ai lavori sugli impianti elettrici.

- l'impianto elettrico deve essere collaudato, verificato e certificato ai sensi della normativa vigente (D.M. 22/01/2008 n. 37; D.P.R. 462/01)
- i lavori di adeguamento devono essere stati condotti da personale autorizzato
- la cabina elettrica deve essere dotata di segnalazioni, chiusa a chiave; all'interno deve essere posto uno schema elettrico della stessa
- le prese devono essere a norma
- i conduttori devono essere protetti dagli urti
- i cavi devono essere ben fissati alle pareti
- la sezione dei conduttori deve essere idonea per fare fronte alla richiesta di massima potenza espressa dagli utilizzatori (macchine/attrezzature elettriche) collocati in quella linea
- tenuto conto delle utenze presenti, l'impianto deve risultare sufficientemente sezionato (suddiviso in “sottoimpianti” ognuno dei quali dotato di proprio quadro/interruttore elettrico)
- deve essere presente un numero idoneo di interruttori magnetotermici correttamente dimensionati
- deve essere presente un numero idoneo di interruttori differenziali ad alta sensibilità (salvavita)

- l'impianto deve essere adeguatamente protetto tenendo conto dell'attività condotta nei locali e delle relative caratteristiche ,(IPxx adeguato contro intrusione di polveri, corpi estranei, liquidi, vapori infiammabili, ecc. In cantine, stalle, porcilaie, serre, dovrebbero essere non inferiore a IP55. In fienili, essiccatoi, depositi cereali, va condotta un'analisi specifica)
- deve essere impedito il contatto accidentale con parti in tensione delle apparecchiature elettriche
- deve essere impedito il contatto accidentale con parti in tensione dei quadri elettrici (devono essere chiusi a chiave)
- deve esistere l'impianto di messa a terra delle strutture metalliche e delle apparecchiature elettriche
- se esiste l'impianto di messa a terra, deve essere dotato di un numero idoneo di dispersori
- deve essere periodicamente verificata l'efficienza dell'impianto di messa a terra
- nei locali umidi, meglio utilizzare apparecchiature a bassa tensione
- deve essere stata verificata l'eventuale esigenza di un impianto a protezione dalle scariche atmosferiche
- la documentazione (certificati di conformità originari, di controllo/verifica) deve essere conservata in azienda.



IMPIANTI VIDEO SORVEGLIANZA - Illustrazione Tecnica

Gli impianti di video sorveglianza presenti sulle aree portuali nel corso degli anni hanno subito modifiche e potenziamenti per migliorare e per garantire la fruibilità delle aree portuali in piena sicurezza.

In attesa di una specifica normativa che disciplini l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto necessario indicare gli adempimenti, le garanzie e le tutele già oggi necessarie in base ai principi della legge sulla protezione dei dati personali.

L'ultimo provvedimento in ordine di tempo varato dal Garante sulla privacy è quello del 27-4 -2010.

L'autorità Garante ha varato le nuove regole per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza, sostituendo il vecchio Provvedimento Generale del 2004. Il

presente Provvedimento (doc.Web1712680) era atteso da tempo e introduce importanti novità; si è reso necessario non solo alla luce dell'aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione, repressione reati, sicurezza pubblica, controllo strade, tutela della proprietà privata, ecc.) ma anche in considerazione dei numerosi interventi legislativi adottati in materia, per es. quelli che hanno attribuito ai sindaci e ai Comuni specifiche competenze in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, così come le norme - anche Regionali - che hanno incentivato l'uso di telecamere".

Per fare chiarezza sulla regolamentazione della legge sulla privacy riguardante la videosorveglianza riportiamo i principali limiti e adempimenti contenuti nei provvedimenti del Garante del 29 novembre 2000 e del 29 aprile 2004.

Il Garante della privacy, con provvedimento del 29 novembre 2000, ha individuato un decalogo che deve essere rispettato da tutti coloro che intendono svolgere attività di videosorveglianza. Il decalogo contiene le seguenti regole:

1. Tutti gli interessati devono determinare esattamente le finalità perseguite attraverso la videosorveglianza e verificarne la liceità in base alle norme vigenti. Se l'attività è svolta in presenza di un pericolo concreto o per la prevenzione di specifici reati, occorre rispettare le competenze che le leggi assegnano per tali fini solo a determinate amministrazioni pubbliche, prevedendo che alle informazioni raccolte possano accedere solo queste amministrazioni.
2. Il trattamento dei dati deve avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi (art. 9, comma 1, lett. a) e b), legge 675/1996).
3. Nei casi in cui la legge impone la notificazione al Garante dei trattamenti di dati personali effettuati da determinati soggetti (art. 7 legge 675/1996), questi devono indicare fra le modalità di trattamento anche la raccolta di informazioni mediante apparecchiature di videosorveglianza. Non è prevista alcuna altra forma di specifica comunicazione o richiesta di autorizzazione al Garante.
4. Si devono fornire alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, che avvertano della presenza di impianti di videosorveglianza, fornendo anche le informazioni necessarie ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996. Ciò è tanto più necessario quando le apparecchiature non siano immediatamente visibili.
5. Occorre rispettare scrupolosamente il divieto di controllo a distanza dei lavoratori e le precise garanzie previste al riguardo (art. 4 legge 300/1970).
6. Occorre rispettare i principi di pertinenza e di non eccedenza, raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando - quando non indispensabili - immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, e stabilendo in modo conseguente la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa.
7. Occorre determinare con precisione il periodo di eventuale conservazione delle immagini, prima della loro cancellazione, e prevedere la loro conservazione solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
8. Occorre designare per iscritto i soggetti - responsabili e incaricati del trattamento dei dati (artt. 8 e 19 della legge 675/1996) - che possono utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni, avendo cura che essi accedano ai soli dati personali strettamente necessari e vietando rigorosamente l'accesso di altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.
9. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio, ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio, pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), salvo le esigenze di polizia o di giustizia, e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

10. I particolari impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato devono essere conformi anche alle disposizioni contenute nel d.P.R. 250/1999. E' altresì necessario che la relativa documentazione sia conservata per il solo periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso e che ad essa si possa inoltre accedere solo a fini di indagine giudiziaria o di polizia.

Con il provvedimento del 29 aprile 2004 il Garante ha specificato in maniera approfondita il provvedimento del 29 novembre 2000 e ha individuato 4 principi da osservare affinché la videosorveglianza sia legittima: liceità, necessità, proporzionalità, finalità.

Il principio di liceità consente la raccolta e l'uso delle immagini qualora esse siano necessarie per adempiere ad obblighi di legge o siano effettuate per tutelare un legittimo interesse. La videosorveglianza è consentita, senza necessità di alcun consenso, qualora essa sia effettuata nell'intento di perseguire fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo, prevenzione di incendi, sicurezza del lavoro.

Secondo il principio di necessità va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza.

La raccolta e l'uso delle immagini deve essere proporzionale agli scopi perseguiti. Il principio di proporzionalità pur consentendo margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento, non comporta però scelte del tutto discrezionali e insindacabili. Va in generale evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili (come controlli da parte di addetti e sistemi di allarme). Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere. Per quanto in particolare attiene ai rapporti di lavoro nell'attività di videosorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa. L'eventuale conservazione temporanea delle immagini deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario e predeterminato a raggiungere la finalità perseguita. La durata della conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria. Un eventuale allungamento dei tempi deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente. Solo in alcuni casi specifici, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio per luoghi come le banche), è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana. Le ragioni delle scelte di conservazione delle immagini devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare ed il responsabile del trattamento e ciò anche ai fini della eventuale esibizione in occasione di visite ispettive. Secondo il principio di finalità gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza.

La videosorveglianza non ha quindi finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che competono invece solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.

Trattamento dei dati a differenza dei soggetti pubblici, i privati e gli enti pubblici economici possono trattare dati personali solo se vi è il consenso preventivo espresso dall'interessato, oppure uno dei presupposti di liceità previsti in alternativa al consenso. Il consenso, oltre alla presenza di un'informativa preventiva e idonea, è valido solo se espresso e documentato per iscritto. Non è pertanto valido un consenso presunto o tacito,

oppure manifestato solo per atti o comportamenti concludenti consistenti ad esempio nell'implicita accettazione delle riprese in conseguenza dell'avvenuto accesso a determinati luoghi. Un'idonea alternativa all'esplicito consenso va ravvisata nell'istituto del bilanciamento di interessi. Il presente provvedimento dà attuazione a tale istituto, individuando i casi in cui la rivelazione delle immagini può avvenire senza consenso, qualora, con le modalità stabilite in questo stesso provvedimento, sia effettuata nell'intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.

Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

Adempimenti

La persona che intende installare un sistema di videosorveglianza dovrà eseguire i seguenti adempimenti:

a) informativa

Deve informare gli interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione delle immagini. Il foglio informativo deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile e deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze.



b) prescrizioni specifiche

La videosorveglianza è consentita, senza necessità di alcun consenso, qualora essa sia effettuata nell'intento di perseguire fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo, prevenzione di incendi, sicurezza del lavoro.

I titolari dei trattamenti devono sottoporre alla verifica preliminare del garante i sistemi di videosorveglianza che prevedono una raccolta di immagini collegata e confrontata con altri particolari dati personali (ad esempio dispositivi che rendono identificabile la voce oppure il riconoscimento facciale).

c) soggetti preposti a misure di sicurezza

Devono essere indicate per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate ad utilizzare gli impianti, e nei casi in cui è indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni.

Sanzioni

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti comporta la illiceità o la non correttezza del trattamento dei dati ed espone alle seguenti sanzioni:

- inutilizzabilità dei dati personali trattati;
- adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal

- Garante o dall'autorità giudiziaria;
- applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali.

Tutti gli impianti sono distribuiti lungo le banchina e posizionati in modo tale da garantire la migliore ripresa di immagini necessarie alla salvaguardia delle aree portuali. Sono formati con cavidotti sottotraccia o del tipo aereo e videocamere fisse e mobili secondo la necessità.

I componenti ed i relativi impianti di alimentazione devono essere progettati, costruiti e realizzati a regola d'arte: si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX, che riconducono alle specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali:

- UNI (Ente Nazionale di Unificazione)
- CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)
- CEN (Comitato Europeo di normalizzazione)
- CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica)
- IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica)
- ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).

Gli stessi impianti devono essere mantenuti a regola d'arte, disponendo di idonee procedure di uso e manutenzione, possibilmente di uno scadenziario, meglio se di un vero e proprio "Piano".

Inoltre, le norme CEI EN50110 e 11-27 del 2005 impongono una specifica qualificazione al personale addetto all'esercizio ed ai lavori sugli impianti elettrici.

IMPIANTI ANTINCENDIO - Illustrazione Tecnica

Gli impianti antincendio presenti sulle aree portuali sono stati realizzati nel corso degli anni per potere garantire la fruibilità delle aree portuali in piena sicurezza.

Con l'entrata in vigore delle nuove normative emanate negli ultimi anni (EN779 e EN12845) si è provveduto alla sostituzione o all'adeguamento degli impianti esistenti.

La nuova norma di impianto UNI EN 12845 che sostituisce le UNI 9490 e le UNI 9489, riguarda la progettazione, l'installazione e la manutenzione di impianti fissi di estinzione incendi.

Tutti gli impianti di ultima costruzione sono distribuiti lungo le banchina e posizionati nei pressi del ciglio, sono per la maggior parte sotto traccia. Sono formati in tubazione PED alta pressione, con bocchette poste in pozzetti ad apertura facilitata, le manichette sono custodite nelle cassette presenti lungo banchina in prossimità delle bocchette stesse o possono in caso estremo essere custodite dove sono alloggiati i gruppi motopompa o date in dotazione dei concessionari che sono presenti lungo le banchine.

La pressione e la portata richieste dal gruppo devono essere garantiti automaticamente da una rete di alimentazione idrica in maniera continua ed affidabile. A tale scopo la maggior parte degli impianti antincendio presenti nei porti è stata modificata per essere alimentata ad acqua di mare, ciò al fine di evitare le diverse perdite di carico che spesso si presentavano per eventuali abbassamenti di pressione della rete idrica urbana, oltre ad evitare l'approvvigionamento di acqua da parte di utenza non autorizzata.

La pressione e la portata richieste dal gruppo devono essere garantiti automaticamente da una rete di alimentazione idrica in maniera continua ed affidabile. A tale scopo la maggior parte degli impianti antincendio presenti nei porti è stata modificata per essere alimentata ad acqua di mare, ciò al fine di evitare le diverse perdite di carico che spesso si

presentavano per eventuali abbassamenti di pressione della rete idrica urbana, oltre ad evitare l'approvvigionamento di acqua da parte di utenza non autorizzata.

I gruppi previsti per gli impianti sono a una o più pompe, sia sommerse sia del tipo esterno, ad alimentazione elettrica più motopompa ad azionamento motore diesel di soccorso in caso di mancanza di alimentazione elettrica. Sono questi i gruppi che offrono la maggior garanzia di funzionamento con la soluzione economicamente più valida. Il gruppo tramite la pompa di compensazione con sistema automatico (tipo autoclave) di partenza ed arresto serve a mantenere in pressione l'impianto. Alla maggior richiesta data dalla apertura di una manichetta la elettropompa o le elettropompe principali, azionate da un presso stato, parte in maniera da mantenere stabile la pressione alla manichette. Una volta partito il gruppo pompe deve essere fermato manualmente come previsto dalle norme EN 12845.

I collegamenti elettrici per l'alimentazione dei quadri ed i quadri elettrici stessi delle elettropompe a servizio dell'impianto devono rispettare le norme EN 12845.

Interventi manutentivi di modesta entità alle strutture e aree portuali destinate a TPL

Esecuzione di interventi di piccola entità alle strutture presenti e alle aree portuali, non in concessione, per il ripristino di danni alle strutture e/o aree portuali, di piccola entità di qualsiasi genere, al fine di garantire la messa in sicurezza delle aree e strutture stesse, onde evitare pericolo per la pubblica e privata incolumità;

INDICAZIONI COMPORTAMENTALI GENERALI

- fare verificare gli impianti da un tecnico abilitato
- rendere idoneo l'impianto alle caratteristiche ambientali (polvere, umidità, condizioni d'uso, ecc.)
- ristrutturare ed effettuare la manutenzione degli impianti pericolosi o inidonei soltanto tramite tecnici qualificati
- richiedere la "dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte" ai sensi delle norme vigenti (D.M. 3 marzo 2008) nei casi di ,nuovo impianto, di trasformazione, di ampliamento, di manutenzione straordinaria.
- non mettere in esercizio gli impianti elettrici di messa a terra ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche prima della "verifica" dell'installatore
- verificare periodicamente gli interruttori magnetotermici e i salvavita
- fare attenzione ai surriscaldamenti degli impianti
- non sovraccaricare gli impianti (es.: evitare di utilizzare prese multiple inidonee a reggere carichi elettrici eccessivi)
- fare attenzione a segnali ed anomalie quali fumo, scintille, ecc.
- non smontare protezioni agli impianti elettrici (ad esempio pannelli protettivi)
- custodire gli schemi e la documentazione degli impianti elettrici
- evitare di intralciare i passaggi con cavi elettrici, riducendo al minimo e studiare idonea collocazione degli eventuali collegamenti volanti
- non utilizzare componenti elettrici deteriorati.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

		
Guanti di protezione obbligatoria	Calzatura sicurezza obbligatoria	di Protezione obbligatoria degli occhi

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs del 09/04/2008 n. 81	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articoli dall'80 all'86.
D.M. del 22/01/ 2008 n. 37	Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
Legge 46/90	Norme per la sicurezza degli impianti. (abrogato)
D.P.R. n. 447 del 1991	Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 n. 46, in materia di sicurezza degli impianti. (abrogato)
D.P.R. n. 392 del 1994	Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.
D.P.R. n. 380 del 2001	Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (abrogato in parte)
Il D.P.R. n. 462 del 2001	Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
Dir. Par. Eur. Con. CE del 22/06/1998 n. 98/37/CE	Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
D.M. del 10/03/1998	Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
D.P.R. n. 459 del 1996	Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli

	Stati membri relative alle macchine.
D.M. Sanità del 08/05/1996	Determinazione delle tariffe spettanti all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati.
D.M. Interno del 08/06/1993	Norme di sicurezza antincendi per gli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione.
D.M. Sanità del 14/02/1991	Determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità all'Istituto superiore di sanità all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati.
D.M. del 24/11/1984	Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8.
C. Sanità del 19/07/1984 n. 55	Misure di protezione sull'impiego dei presidi sanitari (fitofarmaci per l'agricoltura) comunque applicati. Attività di prevenzione.
Nota Lavoro del 22/02/1975 n. 200	Prevenzione infortuni sul lavoro - D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Impianti di messa a terra in alberghi.
Nota Lavoro del 27/12/1974 n. 28964	Prevenzione infortuni sul lavoro - D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Impianti di messa a terra in alberghi.
Legge 186/1968	Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.
Nota Lavoro del 14/06/1966 n. 1694	Collegamenti elettrici a terra - Quesito.
C. Interno del 02/02/1966 n. 9	Applicazione legge n. 460 del 7 maggio 1965. Attribuzione della competenza ai Prefetti in materia di depositi di oli minerali.
D.P.R. del 30/06/1965 n. 1124	Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
C. Lavoro del 15/07/1963 n. 21	Prevenzione infortuni. Verifiche e controlli. Quesiti.
C. Lavoro del 27/05/1963 n. 15	Quesiti: artt. 271, 314, 326, e 335 del D.P.R. n. 547/55.
C. Interno del 07/02/1961 n. 15	Disposizioni per l'applicazione delle norme di cui agli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955 e del successivo D.P.R. n. 689 del 26 maggio 1959.
C. Lavoro del 05/07/1960 n. 551	Prevenzione infortuni. Verifiche e controlli. Quesiti.

D.P.R. del 09/04/1959 n. 128	Norme di polizia delle miniere e delle cave.
C. Interno del 20/09/1956 n. 74	D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 - Decentramento competenze al rilascio di concessioni per depositi di oli minerali e gas di petrolio liquefatti - Norme di sicurezza.
C. Interno del 20/04/1949 n. 53	Sostanze che presentano pericolo di scoppio e incendio - Norme di sicurezza per le pellicole cinematografiche con supporto di celluloidi.
D.Lgs del 31/08/1945 n. 600	Norme per la costruzione, l'installazione, la manutenzione e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi installati a scopi ed usi privati.
D.M. Interno del 31/07/1934	Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi.
D.M. Comunicazioni del 22/07/1930	Approvazione delle norme per le prove e le verifiche dei recipienti di capacità maggiore di 80 litri (grandi serbatoi), montati su carri ferroviari (carri serbatoio) per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.
C. del 16/04/1993 n. 227/F	Modifica dei criteri di determinazione delle quantità massime introducibili annualmente nei depositi di g.p.l.

PERIZIA

L'Unità Operativa Dirigenziale 500803 - Infrastrutture logistiche, portuali, aeroportuali, trasporto merci e demanio marittimo portuale, per i motivi sopra riferiti, ha redatto la perizia, che la presente relazione illustra ed accompagna, relativa l'esecuzione di interventi di verifica funzionale ed eventuali interventi di manutenzione delle aree, infrastrutture e relativi impianti a servizio degli ambiti portuali destinati a Trasporto Pubblico Locale per una durata di 36 mesi.

Il valore per **36 mesi** è stato stimato secondo il seguente quadro economico:

QUADRO A	LAVORI A MISURA	
a.1	Verifiche Funzionali	€ 128.334,96
a.2	interventi di manutenzioni	€ 1.434.849,12
a.3	Oneri per la Sicurezza	€ 58.932,04
a.4	Mano d'Opera	€ 295.754,43
	Sommano Lavori a misura	€ 1.917.870,55
QUADRO B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	lavori in economia esclusi dall'accordo quadro	

<i>b.2</i>	rilevi, accertamenti e indagini	
<i>b.3</i>	allacciamenti ai pubblici interventi	
<i>b.4</i>	Imprevisti	€ 95.893,53
<i>b.5</i>	Oneri smaltimento	€ 287.636,87
<i>b.6</i>	contributo A.N.A.C.	€ 600,00
<i>b.7</i>	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di interventi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 comma 5 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 18.260,83
<i>b.8</i>	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ -
<i>b.9</i>	spese per commissioni giudicatrici	
<i>b.10</i>	spese per pubblicità e per opere artistiche	
<i>b.11</i>	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'accordo quadro; collaudo tecnico amm.vo, collaudo statico ed altri collaudi specialistici	
<i>b.12</i>	IVA ed altre eventuali imposte	€ 506.308,21
Sommano somme a disposizione		€ 908.699,44
TOTALE A + B		2.826.570,00

I prezzi adottati nella perizia di che trattasi, sono stati desunti da apposite analisi:

- per il calcolo delle verifiche periodiche mensili si è adottato il costo della mano d'opera utile ed i mezzi occorrenti per tali verifiche;
- per gli eventuali interventi di manutenzione integrata agli impianti e strutture in questione oltre i costi già citati, vanno conteggiati i materiali di consumo e/o da sostituire in caso di guasti agli impianti e di materiali per il ripristino delle strutture e aree portuali.
- Le manutenzioni sono disciplinate dal Capitolato d'appalto che fa parte integrante del contratto.

La perizia costituita dalla presente relazione, capitolato d'appalto, computo metrico, incidenza sicurezza, incidenza manodopera, elenco prezzi, quadro economico, cronoprogramma, piano di sicurezza e coordinamento e schema di contratto è depositata agli atti dell'U.O.D. 500803 stesso.